

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHINI CAMIA, ANGELINI Cesare, BALDINI, ZANNINI e
CONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1960

Norme integrative delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951 n. 64,
per l'avanzamento del personale assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per i servizi statistico-economici

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i propri servizi statistico-economici, con legge 22 febbraio 1951, n. 64, fu autorizzato ad avvalersi stabilmente di personale fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unità, personale proveniente dal soppresso ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura e già appartenente agli enti economici dell'agricoltura ed ai Consorzi provinciali produttori agricoltura.

Ai vincitori del relativo concorso per titoli, furono assegnate le qualifiche della tabella allegata alla legge n. 64, che qui di seguito si riporta:

esperto statistico di I° cl. n. 7 posti
(parifica econ. al gr. 6°);

esperto statistico di II° cl. n. 24 posti
(parifica econ. al gr. 7°);

impiegato di concetto di I° cl. n. 34 posti
(parifica econ. al gr. 8°);

impiegato di concetto di II° cl. n. 8 posti
(parifica econ. al gr. 9°);

impiegato di concetto di III° cl. n. 42
posti (qualifica econ. al gr. 10°);
totale n. 115 posti.

Al suddetto personale fu attribuito lo stipendio iniziale degli impiegati statali di ruolo di grado corrispondente a quello sopraindicato, ma non venne consentita la progressione in carriera.

Tale stipendio, sempre in base all'articolo 9, della legge n. 64, era suscettibile di sei aumenti quadriennali, ciascuno in ragione del 10 per cento dello stipendio stesso.

Questo trattamento, preferenziale, rispetto a quello degli altri impiegati statali, era stato evidentemente concesso dal legislatore in relazione alla negata progressione in carriera.

Agli inizi del 1955, fu emanata la legge 5 gennaio 1955, n. 2, che modificò l'articolo 9 della legge n. 64 e sancì che alle 115 unità dovessero essere applicate tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli im-

piegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

A seguito di tale legge, il personale di cui trattasi restò in attesa di inserimento nel ruolo ordinario o in un ruolo ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura. Purtroppo, neppure in sede di formulazione dei decreti delegati, a seguito della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, (legge delega), fu risolto il problema; anzi il suddetto personale fu notevolmente danneggiato dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, che, con l'articolo 14, sopprime il terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 64, per cui, a partire dal 1° luglio 1956, il personale in questione venne a perdere gli scatti quadriennali del 10 per cento dello stipendio, senza aver ottenuto alcuna progressione in carriera.

In base a detto livellamento economico era da presumere che il legislatore avesse voluto iniziare quel processo di inserimento nei ruoli ordinari del Ministero dell'agricoltura delle 115 unità.

Nel successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e precisamente nell'articolo 323 viene stabilito, invece, che al personale in questione si applicano tutte le disposizioni di cui al detto decreto, trascurando completamente qualsiasi inquadramento.

Il secondo comma del citato articolo 323 del testo unico, per contro, precisa che il personale di cui alla tabella allegata alla legge n. 64 è ammesso a partecipare ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nei ruoli delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali concorsi, recentemente banditi, cui possono partecipare anche i funzionari dei ruoli ordinari, sia tecnici che amministrativi, mettono complessivamente a disposizione soltanto quattro posti.

È poi da tener presente che l'articolo 268 dello stesso testo unico stabilisce che gli Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro sono nominati, a domanda, tra gli impiegati in servizio presso

l'Amministrazione del tesoro e delle finanze, che rivestano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, compresi gli esperti statistici di III classe di cui alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, comandati presso il Ministero del tesoro.

Si verifica, pertanto, questa strana situazione: un esperto statistico di II° classe che presta servizio, quale comandato, al Ministero del tesoro, viene giuridicamente equiparato per legge a Direttore di sezione, e può essere inserito, con una corrispondente qualifica, in un ruolo ambitissimo di quel Ministero mediante una semplice domanda, mentre lo stesso esperto, per essere inserito, con una qualifica corrispondente, nel ruolo ordinario del Ministero dell'agricoltura, dove normalmente presta servizio, deve sostenere un concorso per esami.

In base ai fatti di cui sopra, reputiamo opportuno presentare un disegno di legge che renda giustizia al personale dei servizi statistico-economici, ormai ridotto a 76 unità, e che da anni presta lodevole servizio di ruolo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In favore di altre categorie impiegate sono stati già emanati provvedimenti analoghi; un recente provvedimento riguarda il personale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e delle Sepsal, comprendente 2.700 unità, che, in base alla legge 6 marzo 1958, n. 199, sono state inquadrate, senza concorso, in ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli in cui, al personale medesimo, è consentita la progressione in carriera.

Abbiamo predisposto, quindi, il presente disegno di legge che prevede la trasformazione della tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, rendendola parte integrante di un ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi statistico-economici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale verranno inquadrati, senza alcuna promozione iniziale, i 76 impiegati inclusi nella tabella annessa alla legge n. 64, più volte citata.

L'inquadramento iniziale contempla soltanto il cambio delle qualifiche per renderle

uguali a quelle dell'articolo 153 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e non comporta, quindi, alcun aumento di spesa.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede, inoltre, per le qualifiche di consigliere di 2° e 3° classe, l'istituzione iniziale di posti in soprannumero con il corrispondente numero di vacanze nelle altre qualifiche.

Tali posti in soprannumero verranno a crearsi, necessariamente e transitoriamente, al momento dell'entrata in vigore della legge (presumibilmente nell'esercizio finanziario 1959-60); nei successivi esercizi finanziari, a seguito del conferimento di tutti i posti disponibili mediante le normali promozioni, i posti in soprannumero saranno eliminati.

Gli oneri finanziari del provvedimento sono modestissimi e possono essere sostenuti con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura, bilancio che per l'esercizio finanziario 1959-60 prevede per il personale in questione, considerato in numero di novantuno elementi, una spesa di L. 110.314.196. Poichè 15 unità di detta categoria hanno trovato già altra sistemazione, gli impiegati che verranno inseriti nella nuova tabella saranno 76 e non 91, per cui si realizzerà un'economia rispetto al-

la spesa già preventivata in bilancio per il suddetto esercizio finanziario 1959-60.

Per l'esercizio finanziario 1960-61, presumendo, in linea del tutto teorica, che si possa procedere al conferimento di tutti i posti (n. 76) delle varie qualifiche di cui alla nuova tabella, il conferimento stesso comporterà una spesa di L. 118.876.458 con un aumento di sole L. 8.562.262 rispetto alla spesa preventivata per l'esercizio finanziario 1959-60, aumento che si può fronteggiare con i normali stanziamenti previsti per il personale del Ministero della agricoltura e delle foreste, ammontanti a circa 13 miliardi.

Onorevoli Senatori, il disegno di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione presenta un duplice vantaggio: consente, senza nuovi stanziamenti, la definitiva sistemazione e la progressione in carriera del personale dei servizi statistico-economici dell'agricoltura e non interferisce minimamente nello sviluppo delle carriere del personale dei ruoli ordinari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trattandosi di un ruolo parallelo.

Per le suesposte considerazioni, abbiamo fiducia che il provvedimento stesso venga sollecitamente discusso e approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale assunto dal Ministero della agricoltura e delle foreste per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e che la legge 5 gennaio 1955, n. 2, e il primo comma dell'articolo 323 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, considerano di ruolo a tutti gli effetti, appartiene ad un ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del predetto Ministero.

La tabella allegata alla sopracitata legge n. 64, viene sostituita dalla tabella organica annessa alla presente legge.

All'atto dell'entrata in vigore della legge, gli impiegati delle varie qualifiche della soppressa tabella sono inquadrati in base all'ordine di ruolo di provenienza, secondo la seguente equiparazione:

esperto statistico di I^a classe - Direttore di divisione e Ispettore Capo;

esperto statistico di II^a classe - Direttore di sezione e Ispettore superiore;

impiegato di concetto di I^a classe - Consigliere di I^a classe e Ispettore principale;

impiegato di concetto di III^a classe - Consigliere di II^a classe e Ispettore;

ispettore di concetto di III^a classe - Consigliere di III^a classe e Ispettore aggiunto.

Art. 2.

Il personale, come sopra inquadrato, conserva a tutti gli effetti, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

A detto personale sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali esso viene collocato. Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 3.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore a quella iniziale verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione, sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto la prescritta anzianità, calcolata ai sensi del secondo comma dell'articolo 323 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Non sono consentite nuove immissioni in ruolo ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi alla data della vacanza.

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento, previsto dal terzo comma dell'articolo 1, ed in relazione alla consistenza numerica della soppressa tabella allegata alla legge n. 64, sarà collocato nelle qualifiche di Consigliere di II^a e III^a classe un numero di unità eccedente quello previsto dall'annessa tabella; si avrà, per contro, un numero di vacanze nelle qualifiche superiori, corrispondente al previsto soprannumero.

I posti in soprannumero verranno gradualmente assorbiti attraverso la normale progressione in carriera del personale appartenente alle suddette qualifiche.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TABELLA DEL RUOLO
AD ESAURIMENTO PER I SERVIZI
STATISTICO-ECONOMICI
DELL'AGRICOLTURA

Ruolo della carriera direttiva

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Direttore di Divisione e Ispettore Capo	24
402	Direttore di Sezione e Ispettore superiore	25
325	Consigliere di I° classe e Ispettore principale	25
271	Consigliere di II° classe e Ispettore	1
229	Consigliere di III° classe e Ispettore aggiunto	
		76